COMUNE di **SAN VINCENZO VALLE ROVETO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

n. 27 del Reg.	OGGETTO: Integrazione asismiche.	regolamento	per	la	gestione	delle	baracche
-------------------	----------------------------------	-------------	-----	----	----------	-------	----------

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **DUE** del mese di **AGOSTO** alle ore 21,17 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima convocazione** ed in sessione STRAORDINARIA il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti il **Sindaco**, Ing. *Giulio* **LANCIA**, ed i Consiglieri:

1	Carlo	ROSSI	Sì
2	Sandro	DI ROCCO	Sì
3	Silvano	CICCHINELLI	Sì
4	Antonello	RICCI	Sì (Entra 21:30)
5	Michael	COLONE	Si
6	Valentina	RUGGHIA	No
7	Armando	TUZI	Sì
8	Simone	MILANESE	Sì
9	Gianpaolo	LANCIA	No
10	Dino	DI CURZIO	No

ASSEGNATI n. Dieci + Sindaco	PRESENTI: 7 + Sindaco						
IN CARICA n. Dieci + Sindaco	ASSENTI:	Rugghia	Valentina,	Lancia	Gianpaolo,	Di	
	Curzio Dino;						

- Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del T.U. 18.08.2000, n. 267, presiede il Sindaco Ing. *Giulio* LANCIA.
- Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto comunale sono presenti gli assessori, non consiglieri, *Marcello* **Blasetti**, Vicesindaco, e *Umberto* **Niscola**.
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. *Francesco* **DEL PINTO**.
- La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 33, comma 2, dello Statuto comunale), il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

Il Segretario comunale dà lettura dell'art. 78 comma 2 TUEL circa l'obbligo di astensione dei Consiglieri comunali dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativa a delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Alle ore 21:49, prima della discussione del presente punto all'ordine del giorno, il Consigliere Ricci Antonello esce dalla sala delle adunanze, pertanto il numero dei consiglieri presenti scende a sette (7).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le precedenti deliberazioni di questo Consiglio:

- n. 9 del 29.05.2004, con cui vennero approvate disposizioni regolamentari per la gestione delle baracche asismiche;
- n. 11, del 27.05.2005, con la quale venne modificato il testo dell'art. 5 delle predette disposizioni regolamentari;
- n. 8, del 22.05.2009, con la quale venne ulteriormente modificato il testo del regolamento, inserendosi gli artt. 1.bis ed 1.ter;
- n. 2, del 22.05.2012, con la quale è stata disciplinato il subentro nella gestione dei vani di categoria C1

Ritenuto di dover integrare tali previsioni regolamentari, onde disciplinare al meglio l'uso dei vani rientrati nella disponibilità del comune ma non autonomamente utilizzabili per dimensione, all'assegnazione a nuclei familiari, ritenendo necessario prevedere la possibilità di assegnazione ai soli concessionari dei vani adiacenti:

ritenuto altresì di dover precisare le modalità di subentro nei casi di decesso dell'assegnatario

Ribadito, in ogni caso, che:

la disciplina giuridica generale delle baracche asismiche resta quella speciale, prevista dalle disposizioni di cui al D.L. n. 106 dell'11.02.1915 e dal D.Lgtle n. 54 del 16.01.1916, la quale non ha subito nel tempo ulteriori interventi normativi (conf. TAR Abruzzo AQ, n. 197/1995 che – proprio con riferimento alle baracche asismiche post sisma del 1915- ha riconosciuto lo speciale statuto giuridico di tali stabili, non assimilabili a quello degli immobili della Edilizia residenziale pubblica);

che a tali normative speciali nazionali si ispirano le integrazioni del regolamento che si passa a deliberare;

Visto l'art. 3, comma 2, della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il T.U. approvato con D.lgs. 18-08-2000, n. 267;

Con voti unanimi pari a sette (7), legalmente resi;

DELIBERA

Di approvare la seguente integrazione da inserire nel testo del vigente regolamento per la gestione delle baracche asismiche:

nell'art. 7 è aggiunto il seguente periodo:

Nel caso che i vani di baracca disponibili non siano adeguati per dimensione ad essere autonomamente utilizzabili e quindi assegnabili a nuclei familiari, il Comune si riserva di assegnare gli stessi ai concessionari dei vani di baracca adiacenti. In tal caso l'Amministrazione notificherà la disponibilità dei vani ai soli concessionari di vani adiacenti assegnando il termine perentorio di giorni 10 per manifestare l'interesse alla concessione; in caso di più richieste si procederà all'assegnazione dei vani secondo il seguente ordine di priorità:

- verranno privilegiati i richiedenti in fascia A (residenti)
- in caso di richiedenti appartenenti alla stessa fascia (A), verrà privilegiato il nucleo con il rapporto mq per occupante più basso. Nel caso di nuclei in fascia B verrà privilegiato il nucleo che dispone dei vani con superficie complessiva inferiore.
- In caso di ulteriore parità verrà privilegiato il nucleo residente con il reddito complessivo più basso.

Di dare conseguentemente atto che il nuovo testo dell'art. 7 è il seguente:

- 7. Nel caso in cui l'amministrazione intendesse procedere, ai sensi della lettera e, del precedente punto 6, alla nuova concessione di vani di baracche asismiche disponibili, procederà alla pubblicazione di un avviso di selezione – approvato dalla Giunta comunale, anche in riferimento a singole frazioni – che privilegerà gli aspiranti concessionari residenti, sulla base del reddito e della composizione del nucleo familiare, restando esclusi i nuclei che risultino già proprietari in loco di altri immobili, ovvero siano già concessionari di altri vani di baracche od assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. Si potrà procedere alla concessione in favore di chi già risulti concessionario, laddove la richiesta tenda a fronteggiare situazioni di grave disagio abitativo, sia per il particolare stato di degrado dell'immobile anteriormente occupato, sia per la insufficienza dimensionale dello stabile occupato in rapporto alla consistenza del nucleo familiare. Nel caso che i vani di baracca disponibili non siano adeguati per dimensione ad essere autonomamente utilizzabili e quindi assegnabili a nuclei familiari, il Comune si riserva di assegnare gli stessi ai concessionari dei vani di baracca adiacenti. In tal caso l'Amministrazione notificherà la disponibilità dei vani ai soli concessionari di vani adiacenti assegnando il termine perentorio di giorni 10 per manifestare l'interesse alla concessione; in caso di più richieste si procederà all'assegnazione dei vani secondo il seguente ordine di priorità :
 - verranno privilegiati i richiedenti in fascia A (residenti)
 - in caso di richiedenti appartenenti alla stessa fascia (A), verrà privilegiato il nucleo con il rapporto mq per occupante più basso. Nel caso di nuclei in fascia B verrà privilegiato il nucleo che dispone dei vani con superficie complessiva inferiore.
 - In caso di ulteriore parità verrà privilegiato il nucleo privilegiato il nucleo residente con il reddito complessivo più basso.

Di modificare altresì l'art. 6 come di seguito:

- 6. I vani di baracche asismiche rientrati nella piena disponibilità del comune in seguito a pronuncia di decadenza ovvero per il venire meno del rapporto concessorio, con provvedimento motivato, possono essere:
 - a. concessi, anche solo parzialmente, ai familiari conviventi fuori dai casi relativi a baracche di tipologia a) e c1), già disciplinati nel precedente punto 5
 - b. concessi, anche solo parzialmente, a familiari non conviventi del concessionario cessato, che ne hanno fatto domanda, applicando gli stessi criteri definiti nel precedente punto 5
 - c. riservati ad esigenze proprie dell'amministrazione, anche per essere definitivamente o solo parzialmente demoliti;
 - d. concessi a favore di soggetti senza tetto o costretti ad abbandonare le proprie baracche nell'ambito di programmi di sbaraccamento o recupero di iniziativa pubblica;
 - e. concessi ad altri soggetti ai sensi del successivo punto 7.

Successivamente, su proposta del Sindaco/Presidente,

Con successiva	e separata	votazione	parimenti	unanime(n.	sette	voti),	dichiara	il]	presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 D.Lgs. 267/2000.									

					===	===	==:	=
	1	PAR	ER	T				

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. IL RESPONSABILE UTC: F.to ing. Tiziana CALCAGNI

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. IL RESPONSABILE: F.to Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO

La seduta viene sciolta alle ore 21: 53.

Regolamento per la gestione delle baracche asismiche comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 9 del 29.05.2004

1. L'atto di concessione delle baracche asismiche è sempre revocabile per motivate ragioni di pubblico interesse.

1.bis. La concessione delle casette asismiche resta distinta dagli ordinari contratti di locazione, rimanendo soggetta alla speciale normativa di settore1.

1.ter. Il concessionario si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) mantenere l'immobile assegnato in buono stato d'uso, pulito e decoroso, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) rispettare le norme di buon vicinato (in particolare quelle regolanti lo scolo delle acque piovane), avendo cura di evitare in genere ogni condotta e/o opera comportante disagi alle abitazioni vicine;
- c) provvedere al regolare, costante e puntuale pagamento dei canoni di concessione2.
- 2. L'atto di revoca reca le misure di sistemazione alternativa, graduate in relazione alle diverse destinazioni d'uso in atto.
- 3. La concessione resta efficace sino all'adozione di un atto di decadenza o di revoca da parte dell'Autorità comunale. La concessione cessa inoltre per atto di rinuncia del concessionario o per morte di quest'ultimo. Nel caso di baracche utilizzate per usi commerciali, secondo la tipologia C1 della tariffa, alla cessazione dell'attività commerciale le baracche sono automaticamente retrocesse nella disponibilità comunale, salvo che sia intervenuto subentro nella conduzione dell'attività stessa.³
- 4. All'atto della decadenza, della revoca, della rinuncia o del decesso del concessionario i vani di baracche asismiche occupati e tutti i relativi accessori rientrano nella piena ed esclusiva disponibilità dell'amministrazione comunale. Il concessionario rinunciante o i suoi eredi ed aventi causa sono tenuti a riconsegnare le chiavi dell'immobile ed a rendere liberi da cose e persone le baracche entro 15 giorni dall'intervenuta cessazione della concessione. Trascorso tale termine, l'amministrazione si immetterà senza ulteriori formalità nel possesso delle baracche stesse, senza dover rispondere di quanto ancora presente nell'immobile.
- 5. Possono subentrare nella concessione i componenti del nucleo familiare del concessionario di baracche inserite nella tipologia a) della tariffa e della matricola, conviventi al momento della rinuncia, o del decesso, secondo l'ordine stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 e 2 della L.r. 25.10.1996, n. 96. A tal proposito gli interessati potranno formalizzare entro 15 giorni dalla scadenza della concessione l'istanza di subentro. Analoga facoltà è riconosciuta a favore dei conviventi di concessionario di baracche destinati ad usi commerciali (tipologia c1), al fine di consentire la prosecuzione dell'attività commerciale in essere. Trascorso vanamente il termine assegnato, l'amministrazione si rimmetterà senz'altro nel possesso dell'immobile. In caso di più istanze presentate da soggetti aventi identico titolo di subentro, l'amministrazione esperito vanamente un tentativo di accordo bonario provvederà a rilasciare la concessione in favore del soggetto che per primo ha presentato l'istanza al protocollo comunale. Al fine di poter esercitare la facoltà di subentro ai sensi del presente articolo, si richiede che la convivenza sia iniziata almeno sei mesi prima della rinuncia o del decesso e sia comprovata da obiettive risultanze anagrafiche4.
- 6. I vani di baracche asismiche rientrati nella piena disponibilità del comune in seguito a pronuncia di decadenza ovvero per il venire meno del rapporto concessorio, con provvedimento motivato, possono essere:

¹ Novella inserita con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22.05.2009

² Novella inserita con deliberazione del Consiglio comunale n. <u>8 del 22.05.2009</u>

³ Novella inserita con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 22.05.2012

⁴ Novella inserita con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27.05.2005

- a. concessi, anche solo parzialmente, ai familiari conviventi fuori dai casi relativi a baracche di tipologia a) e c1), già disciplinati nel precedente punto 5
- b. concessi, anche solo parzialmente, a familiari non conviventi del concessionario cessato, che ne hanno fatto domanda, applicando gli stessi criteri definiti nel precedente punto 5
- c. riservati ad esigenze proprie dell'amministrazione, anche per essere definitivamente o solo parzialmente demoliti;
- d. concessi a favore di soggetti senza tetto o costretti ad abbandonare le proprie baracche nell'ambito di programmi di sbaraccamento o recupero di iniziativa pubblica;
- e. concessi ad altri soggetti ai sensi del successivo punto 7.
- 7. Nel caso in cui l'amministrazione intendesse procedere, ai sensi della lettera e, del precedente punto 6, alla nuova concessione di vani di baracche asismiche disponibili, procederà alla pubblicazione di un avviso di selezione approvato dalla Giunta comunale, anche in riferimento a singole frazioni che privilegerà gli aspiranti concessionari residenti, sulla base del reddito e della composizione del nucleo familiare, restando esclusi i nuclei che risultino già proprietari in loco di altri immobili, ovvero siano già concessionari di altri vani di baracche od assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. Si potrà procedere alla concessione in favore di chi già risulti concessionario, laddove la richiesta tenda a fronteggiare situazioni di grave disagio abitativo, sia per il particolare stato di degrado dell'immobile anteriormente occupato, sia per la insufficienza dimensionale dello stabile occupato in rapporto alla consistenza del nucleo familiare.

Nel caso che i vani di baracca disponibili non siano adeguati per dimensione ad essere autonomamente utilizzabili e quindi assegnabili a nuclei familiari, il Comune si riserva di assegnare gli stessi ai concessionari dei vani di baracca adiacenti. In tal caso l'Amministrazione notificherà la disponibilità dei vani ai soli concessionari di vani adiacenti assegnando il termine perentorio di giorni 10 per manifestare l'interesse alla concessione; in caso di più richieste si procederà all'assegnazione dei vani secondo il seguente ordine di priorità:

- verranno privilegiati i richiedenti in fascia A (residenti)
- in caso di richiedenti appartenenti alla stessa fascia (A), verrà privilegiato il nucleo con il rapporto mq per occupante più basso. Nel caso di nuclei in fascia B verrà privilegiato il nucleo che dispone dei vani con superficie complessiva inferiore.
- In caso di ulteriore parità verrà privilegiato il nucleo privilegiato il nucleo residente con il reddito complessivo più basso.
- 8. Al fine di favorire il subingresso nella conduzione di attività commerciali già avviate in baracche identificate nella categoria c1 della tariffa e come tali accertate nella matricola, l'amministrazione consente il subingresso nella concessione delle baracche al soggetto che ha avviato le procedure per il subentro nell'attività commerciale. L'interessato avanzerà apposita istanza, controfirmata per accettazione, dal concessionario che cessa la conduzione dell'attività commerciale e, conseguentemente, delle baracche comunali.
- 9. L'assegnazione di altri alloggi pubblici è subordinata, in ogni caso, al preventivo e definitivo rilascio al Comune delle baracche detenute.
- 10. Ogni modificazione della destinazione d'uso delle baracche dovrà essere preventivamente comunicata all'amministrazione comunale, restando salvi gli obblighi previsti da altre discipline di settore.
- 11. Ogni violazione alle prescrizioni del presente regolamento da parte dei concessionari comporta la decadenza dall'assegnazione.
- 12. Il responsabile del servizio preposto cura la tempestiva segnalazione delle scadenze fissate dal presente regolamento agli interessati.
- 13. Per quanto non previsto dal presente atto regolamentare si rinvia alle disposizioni speciali dettate dal D.L. 11.02.1915, n. 106 e dal D.lgtle 16.01.1916, n. 54.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 36, comma 6, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.05.2003.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ing. Giulio LANCIA

F.to Dott. Francesco DEL PINTO

Prot. n.

Data 15.09.2017

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. *Francesco* DEL PINTO

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 15.09.2017